



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO

VERBALE DELLA QUARANTANOVESIMA RIUNIONE - 19 GIUGNO 2013 RISPOSTE AI QUESITI

D. (EPF) Si prospetta il caso di un'impresa beneficiaria delle agevolazioni L. 488/92 ottenute a fronte della realizzazione di uno stabilimento balneare con servizi di ristorazione e bar. Il programma di investimenti è stato avviato in data 30/04/2003, ultimato in data 16/09/2008 ed entrato a regime in data 15/01/2009. In sede di sopralluogo tecnico amministrativo presso l'unità locale dell'impresa beneficiaria è stato rilevato che il piano primo del fabbricato sovrastante il bar-ristorante è stato adibito ad albergo, non previsto in sede di presentazione della domanda di agevolazioni ma, comunque, realizzato con risorse finanziarie proprie dell'impresa e non agevolato nell'ambito del programma di investimenti, gestito dall'impresa beneficiaria. L'impresa beneficiaria, con un contratto stipulato in data 30/05/2008, ha concesso in fitto, con scadenza 30/09/2008, il ramo d'azienda avente per oggetto l'attività di bar-ristorante. Tale contratto riporta espressamente che bar e ristorante oggetto del fitto fossero da intendersi ad uso esclusivo dei clienti dello stabilimento balneare e che non sarebbe stato ammesso l'ingresso di persone che non avessero pagato l'accesso allo stabilimento balneare. L'impresa beneficiaria ha poi stipulato un secondo contratto di fitto del ramo d'azienda in data 02/04/2009. Quest'ultimo contratto contiene precise indicazioni circa le modalità e gli orari di utilizzo dei locali adibiti alle attività di bar-ristorante da parte dell'impresa conduttrice, avendo previsto l'utilizzo degli stessi anche da parte di clienti dell'albergo sovrastante. L'impresa beneficiaria, dunque, pur avendo realizzato nell'ambito del programma di investimenti agevolato un nuovo stabilimento balneare con servizi di bar e ristorante non ha ceduto in fitto, come previsto dalla normativa di riferimento, l'intera attività aziendale, bensì, esclusivamente la parte relativa alle attività di bar e ristorante e conservando, invece, la gestione dello stabilimento balneare. Tuttavia, tenuto conto che il primo contratto prevede espressamente che i locali concessi in fitto siano ad uso esclusivo dei clienti dello stabilimento balneare, e che dunque, il primo contratto garantiva una continuità nella gestione dell'attività agevolata, la scrivente banca ritiene di procedere ad una revoca parziale del contributo, per avvenuto distoglimento dei beni durante il quinquennio in cui vige l'obbligo di mantenimento degli stessi, a partire dalla data di decorrenza del secondo contratto stipulato in data 02/04/2009 e fino alla risoluzione dello stesso.

R. *La normativa di riferimento per i programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 488/92 prevede, a partire dalla circolare n. 1052318 del 25 novembre 1999, per i programmi realizzati nei settori estrattivo, manifatturiero e di servizi, la possibilità che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni ceda ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il programma agevolato mantenendo, alle condizioni indicate dalla circolare stessa, la titolarità delle agevolazioni. Per le imprese operanti nel settore del turismo, invece, tale possibilità, originariamente non prevista dalle circolari esplicative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, è stata poi introdotta con la circolare n. 900979 del 6 novembre 2001 che integra in tale senso la circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000. Prima dell'estensione al settore del turismo della regolamentazione del fitto*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

d'azienda o di ramo di azienda sopra richiamata è stata, però, introdotta, sia per i settori estrattivo, manifatturiero e dei servizi, con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, sia per il settore del turismo, con la circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, la possibilità di ricorrere al cosiddetto "outsourcing". Tale procedura prevede che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni possa trasferire ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del programma di investimento, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, mantenendo, alle condizioni indicate dalle circolari stesse, la titolarità delle agevolazioni. Pertanto, alla luce dello sviluppo storico della normativa di riferimento che partendo dalla possibilità di cedere in affitto l'azienda o il ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa l'intero programma agevolato è, poi, arrivata a prevedere la possibilità per l'impresa beneficiaria di trasferire la titolarità di parte dei beni agevolati, si ritiene, anche in conformità con quanto previsto nella risposta al quesito MPS Merchant 9.1.181 della raccolta, che possa essere ammesso, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento, anche il fitto di un ramo d'azienda avente ad oggetto parte dell'attività agevolata.

D. (EPF) Si presenta il caso di un'impresa beneficiaria delle agevolazioni ai sensi della Legge 488/92 per la realizzazione di un programma di investimenti volto all'ampliamento della struttura produttiva preesistente. Gli investimenti ritenuti ammissibili consistevano nell'acquisto di uno stabilimento industriale e di una palazzina uffici con annessa area di viabilità, antistanti l'opificio preesistente, in lavori di ristrutturazione e ampliamento di tale struttura e nell'acquisizione di nuovi macchinari, attrezzature e accessori.

Il programma di investimenti, avviato in data 26/09/2003, è stato ultimato in data 10/06/2005 ed è entrato a regime in data 09/06/2006. In sede di sopralluogo tecnico-amministrativo svolto dalla banca scrivente in data 09/05/2007 è stato rilevato che l'impresa non aveva provveduto a presentare formale richiesta di rilascio del certificato di agibilità a seguito dell'ultimazione dei lavori. A seguito di una specifica richiesta a riguardo da parte della banca scrivente, l'impresa ha dichiarato in data 26/10/2011 che il certificato di agibilità riferito ai capannoni oggetto di agevolazione sarebbe stato richiesto non appena terminati i lavori di un ulteriore ampliamento del sito industriale, autorizzato nel corso del 2009, in modo da predisporre un'unica domanda. La banca scrivente, in considerazione di quanto previsto dal punto 2.1 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, non avendo l'impresa fornito adeguata documentazione comprovante la rispondenza degli immobili (unità produttiva agevolata) ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, ha proposto la revoca delle agevolazioni. Successivamente, l'impresa, in sede di opposizione alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, ha presentato la richiesta di certificato di agibilità richiesto al Comune interessato in data 06/09/2012, che risulta, pertanto, a seguito del silenzio-assenso del Comune, ottenuta. La scrivente banca, pur comprovando allo stato attuale la regolarità degli immobili oggetto del programma di investimenti, ritiene di dare riscontro negativo all'opposizione formulata dall'impresa in quanto nel periodo di tempo ricompreso tra la data di entrata in funzione del programma (10/06/2005) e la data di richiesta del certificato di agibilità (06/09/2012) la documentazione fornita non consente di accertare la regolarità sotto il profilo urbanistico degli immobili.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

D. (EPF) Si presenta il caso di un'impresa beneficiaria delle agevolazioni ai sensi della Legge 488/92 per la realizzazione di un programma di investimenti volto all'ampliamento dell'attività di commercio di materiali per l'edilizia. Il programma d'investimento agevolato ha previsto l'aumento delle superfici destinate alla vendita, prevedendo anche opere di completamento di fabbricati già esistenti. In merito alla legittimità urbanistica dei fabbricati in cui è svolta l'attività agevolata, l'impresa ha presentato due perizie tecniche giurate datate rispettivamente 16/02/2012 e 04/05/2011 dalle quali risulta che gli immobili preesistenti al programma agevolato e quelli realizzati nell'ambito del programma stesso sono conformi all'attività svolta. Altresì, in relazione all'agibilità dell'impianto oggetto d'investimento, l'impresa ha fornito copia della richiesta di certificato di agibilità presentata al Comune interessato in data 05/01/2012 nonché la perizia del 11/03/2012 che attesta che "ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001, risultano trascorsi i termini previsti al comma 3 e 4, senza che siano intervenute richieste di integrazioni da parte del RUP, interrutive degli stessi, e pertanto, l'agibilità si intende acquisita". Sulla base di quanto esposto, la scrivente banca ritiene di concludere la relazione finale di spesa con esito negativo, in quanto, con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in funzione (10/11/2005) e la data di richiesta del certificato di agibilità (05/01/2012) l'impresa non ha fornito adeguata documentazione utile a comprovare la rispondenza degli immobili dove viene svolta l'attività agevolata ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

D. (EPF) Si presenta il caso di un'impresa beneficiaria delle agevolazioni ai sensi della Legge 488/92 per la realizzazione di un programma di investimenti riguardante l'ammodernamento di uno stabilimento. Il programma d'investimento agevolato ha previsto il potenziamento del reparto essiccazione mediante l'acquisto di impianti e macchinari funzionali al ciclo produttivo, oltre ad arredi per uffici.. A seguito dell'ultimazione del programma di investimenti, intervenuta in data 09/03/2007 l'impresa non ha provveduto a presentare formale richiesta di rilascio del certificato di agibilità degli immobili oggetto dell'attività agevolata. Infatti, l'impresa ha richiesto il certificato al Comune interessato solo in data 28/02/2013. L'impresa ha presentato anche una perizia tecnica giurata del 28/02/2013 attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio di agibilità ed una dichiarazione dello stesso tecnico con la quale veniva specificato che la tardiva richiesta del certificato di agibilità è da attribuirsi all'ottenimento tardivo del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco solo in data 14/01/2013.

Sulla base di quanto esposto, la scrivente banca ritiene di concludere la relazione finale di spesa con esito negativo, in quanto, con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in funzione (09/03/2007) e la data di richiesta del certificato di agibilità (28/02/2013) l'impresa non ha fornito adeguata documentazione utile a comprovare la rispondenza degli immobili dove viene svolta l'attività agevolata ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

R. *Il punto 2.1 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 488/92 per i settori estrattivo, manifatturiero e di servizi, ma analoghe disposizioni sono previste anche per gli altri settori ammissibili, prevede che il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti agevolato devono essere rispondenti, in relazione alle attività da svolgere ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Sebbene il certificato di agibilità rilasciato dal Comune interessato permetta di accertare il rispetto dei predetti vincoli, ed è buona prassi la sua*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

acquisizione nel corso di svolgimento delle attività istruttorie, avendo lo stesso certificato un contenuto più ampio rispetto alle finalità indicate dalla normativa, i predetti elementi possono essere verificati anche autonomamente dalla banca concessionaria tramite propri tecnici ovvero acquisendo una specifica perizia tecnica giurata. Nei casi in esame, qualora la documentazione in possesso della banca consenta di verificare il rispetto del dettato regolamentare, non è possibile procedere alla revoca delle agevolazioni concesse.

D. (MPS Capital Services) Si fa riferimento alle seguenti due disposizioni dettate dalla Circolare n. 9165 del 12 marzo 2013, relativa alle innovazioni introdotte dal Codice antimafia, notificata alle banche concessionarie con nota di codesto Ministero n. 15387 del 6 maggio u.s.:

- punto 4, in cui si stabilisce che, “*nei procedimenti agevolativi articolati in più erogazioni (...) le Divisioni/i Gestori, prima di procedere alla singola erogazione, provvederanno a verificare la non avvenuta variazione dei soggetti sottoposti alle cautele antimafia attraverso l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante*”;
- punto 6.5, in cui si evidenzia che “*non possono ritenersi “caducate” le informazioni acquisite o anche solamente richieste nella vigenza del D.P.R. 252/98*” e che “*conseguentemente, deve ritenersi che sono tuttora utilizzabili le informazioni antimafia sia pervenute in data anteriore al 13 febbraio 2013, sia pervenute (o che perverranno) successivamente a tale data a seguito di richiesta effettuata nella vigenza del D.P.R. 252/1998*”.

E’ noto che, oltre all’ampliamento del contenuto delle verifiche antimafia, il nuovo Codice antimafia (Nuove norme in materia di documentazione antimafia – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) ha ampliato il novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche. Alla luce di quest’ultima innovazione, si sottopone la questione dell’interpretazione combinata delle due disposizioni di cui ai citati punti della suddetta circolare. L’ampliamento – ex lege - della platea dei soggetti sottoposti a verifica potrebbe costituire, infatti, di per sé una variazione dei soggetti sottoposti alle cautele antimafia tale da impedire, in ogni caso, il positivo riscontro della verifica di non avvenuta variazione dei soggetti sottoposti alle cautele antimafia, richiesto dal punto 4 della richiamata circ. 9165/2013. Questa interpretazione renderebbe di fatto impossibile disporre qualsiasi futura erogazione nell’ambito del singolo procedimento, pur in presenza di una certificazione antimafia liberatoria acquisita all’epoca della concessione provvisoria, vanificando così l’intenzione dichiarata dal predetto punto 6.5.

Sulla base di quanto esposto, la scrivente banca ritiene di poter contemperare le due disposizioni (punto 4 e punto 6.5 della citata circolare) ricavandone la seguente regola operativa: nell’ambito del singolo procedimento – una volta in possesso di una certificazione antimafia liberatoria e avuto cura di accertare, mediante l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che non siano intervenute variazioni dei soggetti occupanti le cariche precedentemente assoggettate alle cautele antimafia - la banca può legittimamente attestare, in occasione del tiraggio fondi, il rispetto della vigente normativa antimafia ai fini delle successive erogazioni delle agevolazioni. Si richiede conferma dell’interpretazione adottata.

R. *Si concorda con l’interpretazione della banca concessionaria.*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

D. (MPS Capital Services) Si fa riferimento alle seguenti due disposizioni dettate dalla Circolare n. 9165 del 12 marzo 2013, relativa alle innovazioni introdotte dal Codice antimafia, notificata alle banche concessionarie con nota di codesto Ministero n. 15387 del 6 maggio u.s.:

- punto 4, in cui si stabilisce che, “*nei procedimenti agevolativi articolati in più erogazioni (...) le Divisioni/i Gestori, prima di procedere alla singola erogazione, provvederanno a verificare la non avvenuta variazione dei soggetti sottoposti alle cautele antimafia attraverso l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante*”;
- punto 6.5, in cui si evidenzia che “*non possono ritenersi “caducate” le informazioni acquisite o anche solamente richieste nella vigenza del D.P.R. 252/98*” e che “*conseguentemente, deve ritenersi che sono tuttora utilizzabili le informazioni antimafia sia pervenute in data anteriore al 13 febbraio 2013, sia pervenute (o che perverranno) successivamente a tale data a seguito di richiesta effettuata nella vigenza del D.P.R. 252/1998*”.

In relazione al punto 6.5 della Circolare n. 9165 del 12 marzo 2013 si pone la questione della perdurante utilizzabilità – nell’ambito del singolo procedimento e ai fini delle successive erogazioni – della certificazione antimafia liberatoria acquisita in fase di concessione provvisoria. Si rileva, infatti, che – come già quello previgente – anche l’attuale assetto legislativo (art. 86, comma 5 del Codice antimafia) consente di effettuare le erogazioni (*rectius: gli atti esecutivi del provvedimento, compresi i pagamenti*) sulla base delle informazioni antimafia liberatorie rilasciate in fase di concessione provvisoria (cfr. anche art. 91, comma 1) e ancorché siano decorsi, fra il rilascio e l’erogazione, più di 12 mesi. Se ne dovrebbe perciò dedurre che – previa la verifica di assenza di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (circostanza che, stante la ricostruzione effettuata al punto 4 della citata circ. 9165/2013, determina la *cessazione di validità* delle informazioni antimafia) – la banca concessionaria possa procedere con i tiraggi delle successive erogazioni, senza distinzione se trattasi di erogazioni in acconto o a saldo. Nulla pertanto è da intendersi variato, per effetto dell’entrata in vigore del Codice Antimafia, rispetto a quanto già disposto con la nota n. 73324 del 22.06.2009 di codesto Ministero, indirizzata a tutte le Banche Concessionarie ex Legge 488/92) che prevedeva espressamente – in presenza di una certificazione antimafia liberatoria iniziale - la possibilità di disporre le successive erogazioni, ivi compresa quella a saldo, in mancanza (*rectius: verificata la mancanza*) di variazioni dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia “*senza necessità di una aggiornata certificazione antimafia, risultando valida quella relativa all’epoca della concessione provvisoria*”.

La scrivente banca chiede espressa conferma dell’interpretazione adottata, tenuto conto del potenziale contrasto di questa interpretazione con la recente disposizione interna agli Uffici del Ministero (di cui le Banche sono state peraltro portate a conoscenza con mail del 20.02 u.s.) che – seppure argomentando sulla base della legislazione previgente ed oggi espressamente abrogata (D.P.R. 252/1998 e circolare 19 dicembre 1998 n. 559/LEG/240.517.8 del Ministero dell’Interno) – impone comunque, ispirandosi a criteri di opportunità e di prudenza operativa, *nei casi in cui la procedura agevolativa preveda termini di durata pluriennale* e anche in assenza di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica, l’obbligo di aggiornamento della certificazione antimafia prima dell’erogazione del saldo del contributo spettante (circ. n. 2510 dell’11.12.2012, punto 3.3, ultimo capoverso).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

R. *Alla luce delle risposte fornite dal Ministero degli interni, con nota n. 11001/119/20(8) del 27 maggio 2013, ai quesiti posti dal Ministero dello sviluppo economico in merito all'incidenza della documentazione antimafia nel settore degli aiuti di Stato, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 218/2012, si ritiene che non sia necessario procedere ad acquisire la documentazione antimafia aggiornata in sede di erogazione del saldo del contributo spettante laddove non intervengano variazioni dei soggetti sottoposti alle cautele antimafia.*

D. (MPS Capital Services) Si presenta il caso di impresa beneficiaria delle agevolazioni a valere su un Bando 2006, che dismette un bene agevolato successivamente alla rendicontazione e alla trasmissione della relazione finale di spesa da parte della banca concessionaria e prima del compimento del quinquennio dall'entrata in funzione dell'impianto, dandone debita comunicazione alla stessa banca. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto 1° febbraio 2006 la fattispecie integra un caso di revoca parziale delle agevolazioni, sulla cui sorte la norma stabilisce che *la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio.*

Quanto alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni, la normativa di riferimento sul punto prevede quanto segue:

- l'art. 11 del Decreto si limita a prevedere la riliquidazione delle agevolazioni, senza dettare una specifica disciplina per i casi di revoca parziale (comma 8). Stabilisce invece la sorte delle due forme di agevolazione per il caso di revoca totale (comma 7), disponendo che - mentre per il contributo in conto capitale la revoca comporta l'obbligo di restituire l'importo già erogato - *per il finanziamento agevolato, la revoca comporta, oltre alla risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi sul finanziamento agevolato, così come definita all'articolo 2, comma 2.*

Ora, tali disposizioni - dettate per la fattispecie della *revoca totale* - sono agevolmente applicabili ai casi di *revoca parziale* solo per quanto riferito agli effetti sul contributo in conto capitale, trattandosi di un mero ricalcolo dello stesso sulla minor spesa ammissibile per effetto della distrazione del bene (di cui il contributo è, appunto, funzione diretta).

Sul caso in questione la Convenzione intercorrente fra Ministero, Cassa Depositi e Prestiti, Soggetto Agente e Soggetto Concessionario (cfr. Allegato 2 - *Schema di Contratto di Finanziamento da stipulare con Soggetto Beneficiario*, impartito con apposito Atto Aggiuntivo a tale Convenzione, punto 4.14 *Revoca parziale delle agevolazioni*) stabilisce che *"Nell'ipotesi di revoca parziale delle agevolazioni, il Ministero procederà alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili, riducendo l'importo in linea capitale del finanziamento agevolato concedibile"*.

Tenuto conto di tutto quanto precede, per il trattamento dei casi di dismissione anticipata dei beni agevolati, debitamente comunicata dall'impresa si riterrebbe di poter operare come segue:

- rideterminare le agevolazioni (finanziamento agevolato ed eventuale contributo in conto capitale) sul programma di investimenti decurtato del costo dei beni dismessi in proporzione al



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa

periodo di mancato utilizzo, attraverso il modello di calcolo delle agevolazioni a consuntivo per i Bandi 2006;

- accertare, per confronto con quanto già calcolato in sede di relazione finale, se la dismissione anticipata determina o meno una riduzione in linea capitale del finanziamento agevolato.

Solo nel caso in cui la dismissione anticipata comporti recuperi in linea capitale del finanziamento agevolato, ci si atterrà quindi alle previsioni del punto 4.14.3 del citato Allegato 2 - *Schema di Contratto di Finanziamento da stipulare con Soggetto Beneficiario*, ovvero in sintesi (quindi tralasciando le altre spettanze di CDP di cui alle specifiche previsioni dell'Allegato 2 sopra citato) il Soggetto Agente (eventualmente coincidente con il Soggetto Convenzionato) dovrà effettuare:

- il recupero del maggior importo erogato, al netto delle somme già rimborsate per effetto dell'ammortamento, e dell'eventuale differenziale interessi goduto dalla data della dismissione;
- l'impostazione del nuovo piano di ammortamento sull'importo ridotto in linea capitale del finanziamento agevolato.

Nel caso in cui la dismissione anticipata non comporti recuperi in linea capitale del finanziamento agevolato si procederà ovviamente all'eventuale recupero del solo contributo in conto capitale.

Si chiede tuttavia espressa conferma dell'interpretazione adottata.

R. *Si concorda con l'interpretazione della banca concessionaria.*